Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Cafe' do Brasil SpA (Melito di Napoli, Italia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare in parte la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 25 settembre 2013, procedimento R 1434/2012-4;
- condannare la controinteressata alle spese, qualora partecipasse al procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo, contenente gli elementi denominativi «Caffè KIMBO» in nero, rosso, oro, bianco, azzurro, blu scuro, giallo e verde chiaro, per prodotti delle classi 30, 32 e 43 — domanda di marchio comunitario n. 4 273 884

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: la registrazione di marchio comunitario spagnolo n. 291 655 del marchio denominativo «BIMBO», per prodotti della classe 30 e il marchio denominativo anteriore notoriamente conosciuto in Spagna e in Portogallo «BIMBO»

Decisione della divisione d'opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento sul marchio comunitario.

Ricorso proposto il 27 novembre 2013 — Bimbo/UAMI — Cafe' do Brasil (Caffè KIMBO GOLD MEDAL)

(Causa T-638/13)

(2014/C 52/73)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bimbo, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: N. Fernández Fernández-Pacheco, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Cafe' do Brasil SpA (Melito di Napoli, Italia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare in parte la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 25 settembre 2013, procedimento R 787/2012-4;
- condannare la controinteressata alle spese, qualora partecipasse al procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo, contenente gli elementi denominativi «Caffè KIMBO GOLD MEDAL» in rosso, oro, bianco e nero, per prodotti delle classi 30, 32 e 43 — domanda di marchio comunitario n. 4 037 909

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: la registrazione di marchio spagnolo n. 291 655 del marchio denominativo «BIMBO» per prodotti della classe 30 e il marchio denominativo anteriore notoriamente conosciuto in Spagna e Portogallo «BIMBO»

Decisione della divisione d'opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento sul marchio comunitario.

Impugnazione proposta il 6 dicembre 2013 da Kari Wahlström avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 9 ottobre 2013, causa F-116/12, Wahlström/Frontex

(Causa T-653/13 P)

(2014/C 52/74)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Kari Wahlström (Espoo, Finlandia) (rappresentante: avv. S. Pappas)

Controinteressata nel procedimento: Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex)